

Il datore non attento alla salute dei lavoratori risponde anche di omicidio colposo

Riaperture incaute pericolose

Condanna penale certa per chi trascura la sicurezza

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Condatte penali certe per chi riapre trascurando la sicurezza: gli imprenditori sono avvisati. Prioritario preservare i propri dipendenti dalle possibilità di contagio, così che per gli stabilimenti che otterranno gradualmente il via libera a riprendere l'attività, la mancata adozione dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori si traduce in reato, e il datore potrà rispondere anche a titolo di omicidio colposo.

Contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Per contenere il diffondersi del Covid-19, il dpcm 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione di molte attività produttive industriali e commerciali, autorizzando la prosecuzione solo di quelle indicate in un apposito allegato. Ora si sta programmando una riapertura, seppur graduale e attentamente pianificata, degli stabilimenti; ma a una condizione: in sicurezza. Dunque, alle fabbriche

che si accingono a ottenere il via libera, per contrastare la diffusione dell'epidemia e assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza pur nella prosecuzione del lavoro, sono imposte stringenti prescrizioni e cautele, così come definite anche nel protocollo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali. Il documento prevede che le attività possano continuare solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione, e indica particolari misure di contenimento quali la distanza interpersonale tra i lavoratori o l'adozione dei dispositivi di sicurezza.

Per il datore, rischio di lesioni o omicidio colposo. Un simile contesto emergenziale accresce la posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro, il quale ai sensi dell'art. 2087 c.c. deve «adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», impedendo non solo i rischi correlati alla concreta



mansione svolta, ma tutti quelli per la salute e la sicurezza. Del resto, lo stesso dl 18/2020 individua e definisce il contagio sul lavoro come infortunio, prevedendo espressamente che «nei casi accertati di infezione da coronavirus (...) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail». Pertanto, qualora non siano state adottate le misure necessarie, in caso di contagio da Coronavirus di un

dipendente da cui ne derivi la malattia o addirittura la morte, il datore di lavoro potrà incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi-gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.), aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, con pene che nel caso di decesso del lavoratore toccano i 7 anni di reclusione.

Rischio di esborsi economici. La colpa specifica dell'imprenditore potrebbe

essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del dlgs 81/08, che pone a carico del datore di lavoro, tra i vari obblighi, quello di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Rsppt e il medico competente; di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché l'uso dei mezzi di protezione a loro disposizione; e ancora di informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni adottate. Peraltro la violazione degli suddetti doveri integra di per sé, e dunque a prescindere dalle lesioni o dalla morte del lavoratore, delle fattispecie contravvenzionali punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda: il che equivale, anche laddove si scampi il contagio, a un rischio di esborsi consistenti per le casse dell'azienda.

© Riproduzione riservata

PROCESSI/TRIBUNALI DIVISI SULLA VALENZA PER LE PARTI

Le sospensioni in ordine sparso

L'impatto del decreto Liquidità sulla giustizia civile e sull'attività di chi lavora con o per il Tribunale (avvocati, magistrati, periti ecc.) è «colossale»: non solo sino al 12 maggio vi è un sostanziale blocco di udienze e scadenze di termini processuali ma dal 13 maggio sino al 30 giugno 2020 sarà demandato ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure idonee finalizzate al contrasto dell'emergenza epidemiologica. L'iniziale termine di blocco che il dl n. 11/2020 aveva fissato al 22 marzo e il decreto Cura Italia aveva portato al 15 aprile è stato ora prorogato sino al 12 maggio. Anche il termine del 15 aprile, infatti, si è rivelato non più funzionale per contrastare l'emergenza sanitaria in corso in considerazione del rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto.

Nello stesso arco temporale viene confermata la sospensione dei termini per il deposito degli atti dei procedimenti civili e penali. Con riguardo all'interpretazione che deve essere data alla portata di tale sospensione il Tribunale di Milano, lo scorso 18 marzo, aveva affermato che, interpretando il Decreto Cura Italia, la sospensione ha natura «totalizzante», in rispondenza all'esigenza di sospendere tutte le attività processuali al fine di ridurre al minimo forme di contatto personale. Ma la sospensione costituisce un diritto o un dovere delle parti? Il tema non è, ovviamente, di poco conto: se infatti il Tribunale di Milano si limita a parlare di una «portata totalizzante» della norma, il Tribunale di Torino, unico in Italia, lo stesso 18 marzo, ha affermato che «a sospensione deve essere intesa non come facoltà, e quindi non come una norma posta a tutela delle parti, ma come obbligo sia per parti, difensori, professionisti di ogni tipologia (ed in primis avvocati) sia da parte dei Magistrati ipotizzare che la sospensione sia prevista quale mero strumento di protezione rispetto a pregiudizi processuali è un'interpretazione insensata sia rispetto alla ratio

epidemiologica sia, nonostante le apparenze, rispetto all'efficienza del servizio Giustizia». Non mancano però le eccezioni: la sospensione non si applica, tra gli altri, ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In questo modo si ripropongono alcune zone grigie interpretative legate proprio alla individuazione di quei procedimenti che non possono essere oggetto di sospensione. Per intenderci il diritto di credito può, in certi casi, essere considerato un diritto fondamentale?

Per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno viene confermata la fase nella quale sarà compito degli uffici giudiziari adottare le misure organizzative atte a contrastare l'emergenza epidemiologica. Con riguardo alle singole misure organizzative, la maggior parte dei Tribunali italiani si sono già attivati emanando circolari operative che hanno come obiettivo l'implementazione dell'utilizzo dei sistemi telematici lo svolgimento di attività da remoto, specie nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, e in genere la digitalizzazione del processo.

In particolare per quanto riguarda le udienze civili il decreto Cura Italia prevede espressamente che queste avvengano mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha già previsto, con provvedimenti del 10 e 20 marzo 2020, che «le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli uffici giudiziari: Skype for Business; Teams».

Luciana Cipolla, partner di La Scala Società tra Avvocati

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA CON



GUIDA FISCALE

ItaliaOggi

4,00 euro + 6 PREZZI DI TRASPARENZA

Il decreto legge Cura Italia

- La moratoria sui finanziamenti
- L'obolo di 600 euro alle partite Iva
- La proroga di Iva, ritenute e contributi
- Gli adempimenti fiscali al 30 giugno
- La sospensione dei termini processuali
- L'obbligo di smart working nella Pa.
- Il congedo lavorativo per i genitori
- Novembre settimane di cassa integrazione

ANCHE IN FORMATO E-BOOK

Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com